

**FOGLIO DELLE CONDIZIONI ESECUTIVE**

OGGETTO: C.I. 15011 Ampliamento Parco San Giuliano Area 6 ettari - PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" (M5C2.2.1) - CUP F74E21000740001. Fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio inox - CIG: in fase di acquisizione

PREMESSA

Con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021 si ha l'assegnazione delle risorse PNRR e con il disposto di cui all'art. 28, c. 1 del Decreto-Legge 1 marzo 2022, è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021.

Con atto d'obbligo è stato perfezionato l'atto di assegnazione delle risorse sopraindicate da parte del Soggetto attuatore, PG n. 2022/77928 del 29/04/2022 del Ministero degli Interni, per il progetto "Parco di San Giuliano" - CUP F74E21000740001, in cui dichiara di aver preso visione del Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30/12/2021 e del successivo Decreto di scorrimento delle opere ammesse e non finanziate dal Decreto Interministeriale del 30/12/2021, e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste accettando il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, relativo all'opera succitata.

ART.1 - OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento diretto della fornitura e posa in opera di parapetti in acciaio inox.

Si chiede pertanto all'operatore economico in indirizzo, di formulare un'offerta per l'esecuzione del servizio sopra descritto per il seguente importo:

A) importo servizio a misura	€ 6.510,88
B) Oneri della sicurezza	€ 50,96
 Totale A+B	 € 6.561,84

Categoria: OS 18A



CPV: 45341000-9 (installazione di ringhiere)

Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. L'operatore economico dichiara di essere disponibile a dare avvio alle operazioni in via d'urgenza, immediatamente **dopo l'approvazione della determina di affidamento del servizio.**

ART. 3 - TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tempo programmato per l'espletamento dei lavori è pari a n. 10 (dieci) giorni.

ART. 4 – PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 1 avverranno al completamento del servizio.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di fattura elettronica debitamente liquidata dal Dirigente del Settore Opere di Urbanistica, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.
3. L'operatore economico accetta espressamente che la liquidazione della fattura, nei tempi e modi stabiliti, sia sottoposta alla condizione sospensiva della disponibilità di cassa del Committente.
4. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

ART. 4 bis - REVISIONE DEI PREZZI

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii:
 - a) Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione



e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

- b) Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al co. 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60, co. 4, del Codice dei Contratti.

ART. 5 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i all'atto di cottimo in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'operatore economico non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo <dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it> ovvero di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.
6. Ai sensi dell'art. 25 co. 2bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).



7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 5 BIS CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

1. Ai sensi dell'art. 12, co. 11-bis All. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 Codice per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00.= è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.

In tal caso, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO e PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni succitate, rispetto al termine definito al precedente art. 3, verrà applicata una penale dello 0,6 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora l'ultimazione del servizio avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale relativo al servizio per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione del servizio siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il 2% (da valutare in base al quadro economico) dell'importo dell'appalto.

2. Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 7 (sette), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.
3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio del servizio, nella ripresa del servizio seguente un verbale di sospensione e in proporzione al servizio non ancora eseguito. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
4. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57 in



combinato disposto con l'art. 47 D.L. 77/2021 ss.mm.ii., venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assunta del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

5. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, a ulteriori procedure di affidamento.

ART. 6 bis CLAUSOLE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del Codice dei Contratti, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% [o la maggior quota stabilita nel bando di gara] di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta
2. L'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 50 è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. Entro il medesimo termine, l'appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore ai 51 trasmette alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché degli obblighi assunti in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, si applica una penale pari allo 0,6 per



mille dell'importo del contratto.

5. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalla scheda operativa n. 5 incluse nella documentazione di gara, consegnando al Direttore dell'Esecuzione la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione della contabilità, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO

1. In caso di aggiudicazione, l'esecuzione dell'appalto non potrà essere ceduta, neppure parzialmente. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta e **con la sottoscrizione del presente foglio condizioni per accettazione.**

ART. 7 bis - SUBAPPALTO

1. Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle lavorazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.
2. Il subappalto può riguardare esclusivamente i servizi, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 co. 4 lett. c) del Codice dei contratti pubblici.
3. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle operazioni oggetto dell'appalto, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.
- 3 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della L. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle operazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Ai sensi dell'art. 119 co. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle operazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto dei servizi dei quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).
5. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 co. 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, sotto la propria personale responsabilità, fermo



restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

6. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.
7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, in classifica pari o superiore alla III.

ART. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Venezia dalla data del 28/08/2025.
2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011.
3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.
4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.
5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.
6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto



elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.
8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualevolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629 convertito nella Legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92 co. 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 9 – RISERVA DI RECESSO

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 31 Marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Appaltatore.

ART. 10 – ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore si impegna a presentare almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio, e comunque prima della stipula del contratto mediante invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, la polizza assicurativa **R.C.T.** che copra i danni per responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività di importo non inferiore ad € 500.000,00.= (euro cinquecentomila/00) per sinistri, persone o cose. L'Appaltatore si impegna in ogni caso fin d'ora a presentare allo scadere attestazione di rinnovo ovvero nuova polizza assicurativa con massimali conformi a quelli prescritti dalla legge ovvero dal presente foglio condizioni.

ART. 10 bis – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore **è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023**, in considerazione della circostanza che: l'importo contrattuale è contenuto (inferiore alla soglia limite per procedere ai cc.dd. "affidamenti diretti").

ART. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, co. 3 del citato Decreto e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo ogni precedente, con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.) n. 314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che, in adempimento dell'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante ha trasmesso gli artt. 54 e ss. del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. Si dà atto che la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii., e alle ulteriori norme sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente rapporto contrattuale.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato



disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna nello svolgimento dei lavori al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dei relativi allegati, e ne assume le relative responsabilità.
2. L'Appaltatore è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità si estende anche ai costi di ripetizione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse sopportare.
3. L'Appaltatore, in caso di affidamento, è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi. IL CCNL da applicare è C011 o similare.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di affidamento del servizio e in ogni caso prima dell'inizio dello stesso, ove ne ricorrano i presupposti, l'operatore economico deve predisporre il piano sostitutivo di attuazione della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

In caso di affidamento, l'appaltatore sarà tenuto a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a deperimento, deterioramento, sottrazione anche dolosa di beni materiali, attrezzature e quant'altro di sua proprietà e/o di terzi comunque giacente in cantiere e/o nei locali che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente mettere a disposizione. Inoltre, l'operatore economico, qualora la SA proceda con l'affidamento, assumerà ogni e più ampia responsabilità, sollevando l'Amministrazione Comunale, per tutti gli eventuali danni che, con l'esecuzione del presente contratto, l'appaltatore e/o i suoi dipendenti e/o incaricati potessero arrecare alle opere eseguite per conto dell'Amministrazione Comunale e/o alle cose dell'Amministrazione Comunale o a eventuali altre ditte comunque presente in cantiere o a proprietà contigue, nonché ogni responsabilità derivante da perdite di



mezzi d'opera, materiali e attrezzature. A tal fine si rimanda alla parte relativa agli obblighi assicurativi.

4. Il servizio dovrà essere eseguito come da indicazione della Direzione Esecuzione. Qualora l'Impresa non dovesse eseguire i lavori e le opere affidate con le modalità e le caratteristiche previste dal rapporto contrattuale e secondo le indicazioni della D.L., oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione dell'appalto da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima, previa contestazione scritta dell'inadempienza e intimidazione a rimediare entro un termine perentorio, potrà trascorso inutilmente il termine sopracitato, dichiarare risolto il rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'Impresa, fatte salve le penalità previste dal presente contratto ed il risarcimento del maggior danno in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal presente foglio condizioni esecutive, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, co. 16 *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 36/2023, ove ne ricorrano i presupposti e che con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore cessi la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale, e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art. 47, co. 1, lett. i), del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice protezione civile), e ss.mm.ii., relativo alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.



ART. 16 CLAUSOLA C.D. DI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 (<- rif. articoli di Obbligo di Tracciabilità Flussi Finanziari, Penali per il ritardo, Adempimenti Antimafia – Protocollo di Legalità, Responsabilità dell'appaltatore, Riserva di recesso, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Risoluzione del contratto, Definizione delle controversie, Clausola di *Pantouflage*) del presente foglio di condizioni esecutive.

ART. 17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI C.D. PATENTE A CREDITI

1. L'appaltatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

Si dà atto che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole di cui al presente foglio condizioni e i contenuti del Capitolato d'appalto in quanto il suddetto Capitolato non è stato redatto.

Letto e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di offerta.

Luogo e data

